

*Deliberazione nr. 18 dd. 23 marzo 2010*

**OGGETTO: Concessione in uso alla sezione Cacciatori Denno locale interno al rifugio di Malga Arza.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che la Sezione Cacciatori di Denno utilizza da anni un locale del rifugio di Malga Arza, p.ed. 59 C.C. Denno II, gravata dal diritto d'uso civico, pagando un canone in denaro ( Lire 200.000), dal 1999 in poi tradotto in migliorie da portare alla struttura per un importo probabilmente superiore;

Osservato che la concessione in uso del predetto locale autorizzata per ultimo con delibera consiliare nr. 8 dd. 24 marzo 2005, esecutiva, è scaduta lo scorso 31 dicembre;

Vista la domanda dei rappresentanti la Sezione tendente ad ottenere una nuova concessione della durata di anni cinque anni, di fatto a decorrere dall'estate entrante, formalmente dal 01.01. 2010;

Udita la relazione del Sindaco il quale evidenzia come:

- ✓ l'Associazione si è dichiarata disponibile a pagare un canone annuo di Euro 200,00 essendo la struttura in questo momento perfettamente agibile;
- ✓ il canone praticato è in ogni caso simbolico; l'Associazione non persegue infatti fini di lucro, e i soci, attraverso la loro assidua presenza sul posto, hanno sinora arrecato solo benefici effetti al mantenimento ed alla conservazione della struttura nella sua globalità, ben oltre il locale concessionato, e lo stesso si impegnano a fare nel prossimo futuro;

Convenuto sull'opportunità di confermare la concessione in uso alla Sezione Cacciatori di Denno del locale interno a Malga Arza (p.ed 59 C.C. Denno II) per ulteriori 5 anni a decorrere dal 01.01.2010, per il ruolo che la predetta Sezione attraverso i propri soci svolge sul controllo del territorio, nella custodia, nella manutenzione e pulizia ordinaria dell'intero manufatto e spazi esterni, nel rifornimento della legna per tutti i frequentatori del rifugio;

Ritenuto di attribuire formalmente alla Sezione lo svolgimento di dette funzioni quali modalità d'esercizio della concessione stessa;

Evidenziato come la concessione in argomento non comprometta affatto l'esercizio dell'uso civico ma anzi lo favorisca relativamente all'uso della struttura nella sua globalità;

Visto l'art. 15 della L.P. 14 giugno 2005 nr. 6 che ammette a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti, la concessione in uso dei beni d'uso civico mediante la sospensione temporanea del vincolo;

Precisato che la preventiva sospensione dell'uso civico spetta per specifica previsione statutaria (art. 32 comma 1 lett. k) ) alla Giunta comunale e non necessita per la sua

estensione temporale (5 anni) ai sensi dell'art. 15, comma 6, della succitata L.P. 6/2005, dell'autorizzazione del competente Servizio prov.le;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal responsabile della ragioneria ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

## **D E L I B E R A**

**1. Di concedere** in uso, per le ragioni esposte in premessa, alla Sezione Cacciatori Denno il locale interno al rifugio di Malga Arza p.ed. 59 C.C. Denno II alle seguenti condizioni:

**durata:** anni 5 a decorrere dal 01.01.2010 sino al 31.12.2014

**canone:** €uro 200,00=

**oneri ulteriori:** è posto a carico della Sezione il controllo e la cura degli spazi anche esterni al rifugio, e la provvista della legna da ardere.

**2. Di dare atto** che la presente delibera potrà essere revocata in qualsiasi tempo qualora la conduzione del locale dato in concessione si riveli contraria all'interesse pubblico o sia di ostacolo all'eventuale futuro esercizio dello stesso locale da parte degli aventi diritto all'uso civico.

**3. Di disporre** per la stessa durata di cui al punto 1) la preventiva e temporanea sospensione dell'uso civico.

**4. Di rilevare** che i proventi in denaro di cui al punto 1) saranno impiegati per il mantenimento del patrimonio d'uso civico come prescritto dall'art. 10 della L.P. 6/2005 in premessa citata, e precisamente per la manutenzione ordinaria.

**5. Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 54, comma 3 bis, della LR 1/93 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.